



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER GLI AUSILI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA, CON ALLEGATO, FATTA A PARIGI IL 27 GENNAIO 2021

Art. 8 (Traduzione di cortesia)

1. Il Consiglio e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione ed e' responsabile della direzione delle sue attivita'. 2. Il Consiglio e' composto dal presidente, dal vicepresidente e dai rappresentanti di ventitre' altri Stati membri. 3. I membri del Consiglio sono eletti in occasione di uno scrutinio organizzato in occasione di ogni sessione regolare dell'Assemblea Generale, in conformita' con il Regolamento Generale. In linea di principio, i membri del Consiglio dovrebbero provenire da diverse parti del mondo per garantire che tutte le aree geografiche siano rappresentate. 4. Gli Stati membri sono preferibilmente rappresentati in seno al Consiglio da un delegato dell'autorita' nazionale responsabile della regolamentazione, della fornitura, della manutenzione o del funzionamento degli ausili alla navigazione marittima per tale Stato membro. 5. Il quorum per le sessioni del Consiglio e' di diciassette membri, di cui almeno uno deve essere il presidente o il vicepresidente. 6. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. 7. Ogni Stato membro non rappresentato nel Consiglio puo' partecipare alle sue riunioni ma non potra' votare. 8. Il Consiglio:

- a) Esercita le responsabilita' che possono essergli delegate dall'Assemblea Generale;
- b) coordina le attivita' dell'Organizzazione nel quadro della politica generale, della visione strategica e dello schema di bilancio deciso dall'Assemblea Generale;
- c) esamina e approva i rendiconti finanziari, compreso il bilancio annuale;
- d) decide sull'accessione allo status di membro affiliato;
- e) convoca l'Assemblea Generale;
- f) riferisce all'Assemblea generale sul lavoro dell'Organizzazione;
- g) esamina i documenti che gli vengono presentati in conformita' con il Regolamento Generale;
- h) trasmette all'Assemblea Generale tutte le questioni sulle quali deve assumere una decisione;
- i) approva le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e gli altri documenti pertinenti;
- j) approva le comunicazioni destinate ad altre organizzazioni;
- k) nomina i presidenti e i vicepresidenti dei comitati e degli organi sussidiari, ed

esamina e approva i loro programmi di lavoro;

l) decidere il luogo e l'anno delle conferenze e dei simposi dell'Organizzazione, come descritto nel Regolamento Generale; e

m) approva il regolamento del personale. 9. I membri del Consiglio possono, dopo averne informato il Presidente e il Segretario Generale, invitare membri affiliati a partecipare alle riunioni del Consiglio in qualità di consulenti tecnici, per fornire consigli e supporto su questioni operative e tecniche.

Versione in vigore dal 29 luglio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

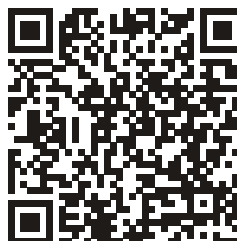
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021
Estremi	Legge 18 luglio 2025, n. 107
Partizione	Traduzione di cortesia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-107-2025/traduzione-di-cortesia-art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it